

ordinaria".

7.1. Il liquidatore giudiziale in carica, avv. Antonio Caiafa, condividendo il suddetto parere, ha chiesto, con l'istanza in data 8.1.1998, di essere autorizzato ad instaurare procedimento arbitrale per l'accertamento dell'inefficacia o della nullità dell'«atto quadro».

7.2. Il commissario giudiziale in carica, dott. Pasquale Musco, ha espresso, in data 8.1.1998, parere nel senso di "valutare favorevolmente il ricorso al procedimento arbitrale allo scopo di pervenire ad una definitiva pronuncia, con effetti vincolanti, sulla sopravvivenza dell'«atto quadro»".

7.3. Il comitato dei creditori, informato ed interpellato in merito, si è riservato di esprimere il suo parere.

8. Questo giudice delegato, con decreti in data 3.2.1998 e 17.2.1998, allo scopo di valutare l'opportunità dell'esercizio dell'azione, diretta a far valere l'inefficacia o la nullità dell'«atto quadro», ha richiesto al commissario giudiziale ed al liquidatore giudiziale di redigere un prospetto, contenente precisi dati contabili in merito all'operazione di cui al predetto atto.

9. Lo stesso giudice, con altro decreto in data 17.2.1998, premesse le seguenti considerazioni:

"a) la debitrice Federazione italiana dei consorzi agrari soc. coop a r. l., col concordato preventivo, ha ceduto ai creditori tutti i beni esistenti nel suo